

FAQ

DGR n. 1474/2017

La DGR n. 1474/2017 ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2018, e con decorrenza da tale data è revocata la precedente deliberazione n. 1134/2013.

Le **Convenzioni** di tirocinio firmate precedentemente al 1 gennaio 2018 continuano a fare riferimento alla DGR n. 1134/2013.

Il decreto dirigenziale n. 430/SIM/2017 approva i modelli di Convenzione, Progetto Formativo Individuale (PFI) e Attestazione di risultati, e la modulistica necessaria per la gestione dei tirocini: modelli di autodichiarazione del soggetto ospitante e del/la tirocinante, registro presenze, comunicazione di interruzione, comunicazione di sospensione, comunicazioni inerenti il tirocinio, prospetto riepilogativo. Gli enti promotori dei tirocini (art. 6 della DGR n. 1474/2017) devono utilizzare, a partire dal 1 gennaio 2018, tale modulistica ai fini dell'attivazione e gestione dei tirocini.

Gli enti promotori pubblici e privati hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione di avvio e di gestione dei tirocini promossi agli atti dei loro uffici e di inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) l'elenco dei tirocini promossi, utilizzando l'allegato A10, alla Regione Marche.

Tutti i tirocini extracurricolari attivati ai sensi degli Avvisi pubblici pubblicati prima della data del 1 gennaio 2018, continuano ad essere regolati dalla DGR n. 1134/2013, se richiamata, sino alla loro naturale scadenza.

La DGR n. 1474/2017 e le Linee guida nazionali del 25 maggio 2017 dalla stessa recepite, individuano la sola macro tipologia di tirocinio extracurricolare (distinguendola ad esempio da altre, come il tirocinio curricolare), fermo restando che il progetto formativo individuale (PFI) in quanto specifico rispetto al destinatario e alla situazione in cui si realizza, può assumere diverse finalità: orientamento al lavoro, inserimento/reinserimento occupazionale.

TIROCINIO ESTIVO

Riferimenti normativi:

Articolo 4 della DGR n. 1474/2017

DDPF/IFD n. 495 del 18/05/2018 di regolamentazione del Tirocinio estivo

DDPF/IFD n. 790 del 22/05/201 Durata del Tirocinio estivo

Il **Tirocinio estivo** si distingue dal punto di vista normativo e regolamentare dal **PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento** (ex Alternanza Scuola Lavoro), di seguito una scheda informativa sui due istituti giuridici.

Tirocinio Estivo	PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)
DGR n. 1474/, art. 4 – Tirocinio estivo Attività formativa extra curricolare con fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso, compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro.	Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018) (ex L. n. 107/2015, commi 33 e 43) Attività curricolare, o modalità didattica che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti, grazie a progetti in linea con il piano degli studi.
Sono promossi durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i servizi per	Sono promossi e attuati dagli Istituti scolastici.

l'impiego, pubblici e privati, sulla base di uno schema d'intesa.	
L'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio (di almeno euro 400,00 mensili) è obbligatoria e va corrisposta dal soggetto ospitante.	Non è prevista alcuna indennità per lo studente che svolge il modulo di alternanza Scuola Lavoro.
L'ente promotore indica un tutor organizzativo e didattico, e il soggetto ospitante il tutor aziendale.	L'Istituto scolastico indica Il Tutor didattico.
La durata minima è di 14 giorni e la durata massima di 3 mesi	Non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel 5 anno nei Licei Non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici Non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali

MARCA DA BOLLO

Sulla Convenzione e sul Progetto Formativo Individuale vanno apposte le marche da bollo (euro 16,00) ai sensi della normativa nazionale di riferimento: D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.

DESTINATARI

ART. 3 – COMMA 1, lettera d): tirocini extracurricolari nei confronti di soggetti occupati che sono in cerca di altra occupazione.

Si ritiene possibile che i titolari di Partita IVA (movimentata), quindi soggetti occupati, possano avviare un tirocinio extracurricolare, purché le attività oggetto di tirocinio siano diverse dalle attività cui si riferisce la P.IVA.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'orario di lavoro, richiesto dall'art. 3 sopra citato, in assenza di una regolamentazione cui riferirsi, si ritiene opportuno stabilire che l'orario di tirocinio non superi le 20 ore settimanali.

DURATA DEL TIROCINIO

ART. 5- COMMA 2: La durata del tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi, specificati nel PFI, può essere elevata in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, con riguardo allo specifico profilo professionale del/la tirocinante.

La durata ordinaria del tirocinio è di sei mesi, se gli obiettivi formativi richiedono ulteriori elementi di arricchimento, **verificati dal soggetto promotore** e indicati specificatamente nel PFI, al fine di sostenere maggiormente l'inserimento lavorativo, la durata è elevabile fino a dodici mesi. In questo caso i soggetti promotori comunicano alla Regione Marche, i tirocini avviati con una durata superiore ai sei mesi, indicando: soggetto ospitante e codice fiscale del/della tirocinante, tramite mail all'indirizzo: tirocinidgr1474@regione.marche.it.

Art. 5 – COMMA 5: L'eventuale proroga del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti, è valutata dal soggetto promotore e concordata con il soggetto ospitante e il tirocinante.

La proroga può essere disposta prima della conclusione del tirocinio, utilizzando il format di “**Richiesta di proroga** – Allegato 11” (scaricabile dal sito), contenente l'indicazione della motivazione, la firma del soggetto ospitante, e del tirocinante, e una sezione a cura dell'Ente promotore ai fini dell'autorizzazione.

La proroga del Tirocinio oltre i sei mesi (durata ordinaria) deve essere motivata da un PFI particolarmente significativo rispetto agli obiettivi formativi e rispetto all'esperienza lavorativa.

SOGGETTI OSPITANTI

ART. 7 – COMMA 7: “Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione”.

Per professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche si intendono, come indicato dal D.P.R. n. 137 del 2012 (Regolamento recante la riforma degli Ordini Professionali), i Professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini o Collegi.

Ne consegue che un laureato, che ha anche superato l'esame di Stato, può intraprendere un tirocinio inerente il suo profilo professionale (es. laureato in farmacia interessato ad intraprendere un tirocinio con profilo di farmacista) fintanto che non si iscrive all'albo tenuto presso il suo Ordine di riferimento.

ART. 7 – COMMA 8: “Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante)”.

Il principio generale è che il calcolo di un terzo venga effettuato su una base di almeno tre tirocini realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi, come indicato dal comma sopra citato. Nel computo dei tirocini attivati non sono inclusi i tirocini curriculari, i tirocini estivi e i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e) della DGR n. 1474/2017.

In questa prima fase di applicazione della DGR n. 1474/2017 nel computo di quanto previsto dall'art. 7 c. 8 si prendono in considerazione i tirocini di cui alla lettera b art. 3 DGR n. 1134/2013 cioè i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro (come era appunto indicato dalla precedente DGR).

Sempre con riguardo al comma 8, sopra citato: è possibile considerare nel calcolo delle assunzioni effettuate (1/3) negli ultimi 24 mesi, ai fini dell'attivazione di un nuovo Tirocinio, anche i contratti in somministrazione.

L'ART. 7 – COMMA 8: preclude all'azienda la possibilità di avviare nuovi tirocini qualora risulti, rispetto ai di tirocini realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, che non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi.

Tale obbligo s'intende, di norma, assolto nell'ipotesi in cui esiste un UNILAV di assunzione, cui segue la rinuncia formale del tirocinante all'assunzione stessa o le dimissioni dopo l'accettazione ed avvio del rapporto di lavoro proposto.

La verifica circa un eventuale reimpiego (anche per un periodo di tempo limitato) del tirocinante presso altro datore di lavoro avvalorata maggiormente l'assunzione dell'obbligo.

ART. 9 – COMMA 2: “Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio”.

Il lavoro in somministrazione svolto presso il soggetto ospitante è configurabile come precedente rapporto di lavoro ai fini dell’attivazione del tirocinio, in quanto il soggetto ospitante ha già conosciuto il/la tirocinante sia dal punto di vista lavorativo che formativo.

Il soggetto promotore può valutare la possibilità di attivare il tirocinio in presenza di precedente rapporto di lavoro in somministrazione, solo nel caso in cui tale rapporto di lavoro in somministrazione abbia avuto una durata molto breve, pari a 3 o 4 (max) settimane.

MULTILOCALIZZATO

Il soggetto ospitante multilocalizzato è regolamentato dall’art. 8 della DGR n. 1474/2017.

La scelta effettuata dall’ente ospitante oltre ad essere indicata nella Convenzione deve essere comunicata secondo le modalità indicate nel format Allegato, al seguente indirizzo di posta elettronica: **tirocinidgr1474@regione.marche.it**.

Nell’ipotesi di soggetto multilocalizzato la verifica stabilita dal comma 8 dell’art. 7, ai fini dell’attivazione di un nuovo tirocinio, viene effettuata da parte dell’ente promotore sull’azienda, a livello regionale e non sulla sede operativa specifica.

ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

Art. 11 – Modalità di attivazione del tirocinio, comma 1: i soggetti promotori si impegnano a promuovere tirocini di qualità, finalizzati a garantire un’adeguata formazione e un altrettanto adeguato periodo di inserimento in situazione lavorativa.

La promozione di tirocini di buona qualità implica per gli enti promotori privati e pubblici, una particolare attenzione allo sviluppo di progetti formativi, capaci di assicurare un’adeguata congruenza tra gli obiettivi formativi e di apprendimento e la durata del tirocinio stesso.

Pertanto per alcuni profili professionali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano: AUSILIARIO VENDITA, COMMESSI DI BANCO/NEGOZIO, COMMESSI ALLE VENDITE AL MINUTO, ADDETTI CALL CENTER, OPERATORE DI TELEMARKETING, CAMERIERE...) è opportuno prevedere un percorso formativo e di orientamento, **contenuto nella durata (massimo di tre mesi)**, seppure comunque congruo rispetto alla realizzazione degli obiettivi formativi e di inserimento lavorativo.

Per altri profili professionali, in considerazione delle loro caratteristiche oggettive e della pressoché assenza di contenuto formativo, può essere invece opportuno non prevedere l’attivazione del tirocinio (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: OPERATORE SALA GIOCO, ADDETTO DISTRIBUTORE CARBURANTE...).

L’attivazione di un tirocinio curriculare non preclude la successiva attivazione di un tirocinio extracurriculare con lo stesso/a tirocinante, a condizione che il PFI sia diverso rispetto a quello realizzato in sede di tirocinio curriculare.